



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Treia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in quanto compatibili.

TITOLO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
ATTI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 2
Concessioni e autorizzazioni – provvedimento unico di competenza dello Sportello Unico
Attività Produttive

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è legittimata dal rilascio del Provvedimento Unico di cui al Capo IV – articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 2010, n. 160. Ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 29 novembre 2017, ai fini dell'attivazione del rilascio del provvedimento unico, le istanze dovranno obbligatoriamente pervenire telematicamente

attraverso il gestionale dedicato utilizzando la modulistica predisposta per il procedimento in questione e producendo gli allegati prescritti.

6. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del seguente regolamento.

7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

8. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

10. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al regolamento del commercio su aree pubbliche.

11. Alla procedura amministrativa di rilascio si applicano, per quanto compatibili, la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il D.P.R. 10 settembre 2010, n. 160, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento d'attuazione del codice della strada).

Articolo 3

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, completa dei diritti di segreteria, deve contenere, a pena di improcedibilità, almeno i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- documentazione fotografica;
- progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- in relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto: che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario o comunque alla esposizione pubblicitaria ovvero di rilascio del Provvedimento Unico di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, deve essere indirizzata al Comune secondo le indicazioni dell'articolo 2 comma 5 del presente regolamento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, completa dei diritti di segreteria deve contenere, a pena di improcedibilità almeno i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria.; eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- il contenuto del messaggio pubblicitario;
- la ragione per la quale è richiesta;
- la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

- l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente.
5. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie, la domanda dovrà essere corredata dei documenti necessari ai fini del relativo procedimento. In particolare, dovrà essere allegata:
- documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50), comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. La domanda di concessione/autorizzazione/provvedimento unico non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e/o dell'occupazione, nei seguenti casi:
- locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari in transito nel territorio comunale;
 - distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - in genere, tutti i casi in cui l'occupazione o l'esposizione non è preceduta da un atto di autorizzazione /concessione.
8. Nei casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti, la diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima dell'esposizione.
9. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 4 **Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile formula all'interessato, entro i termini di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento e provvede, ove necessario, a convocare la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. Il funzionario responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo titolo legittimante l'occupazione e/o l'esposizione pubblicitaria, ovvero idoneo provvedimento di diniego dello stesso.

Articolo 5

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione o provvedimento unico è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
- pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone, nel caso di occupazioni di suolo pubblico temporanee e/o pubblicità temporanee, secondo quanto stabilito dal titolo secondo del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 6

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - l'importo dovuto del canone, per le occupazioni temporanee.
2. Il provvedimento unico legittimante l'installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - l'ubicazione del mezzo;
 - la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - l'importo dovuto del canone, per le esposizioni temporanee.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone nei casi di occupazioni di suolo pubblico temporanee e/o pubblicità temporanee.
4. Nei casi previsti dal Codice della Strada l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è sostituita dall'ordinanza emessa dal funzionario responsabile del V° Settore.

Articolo 7

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, autorizzazione o provvedimento unico.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti

atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione o altro titolo legittimante, è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione, autorizzazione ovvero di altro titolo autorizzatorio (provvedimento unico).

7. È fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di indicare nel titolo legittimante l'occupazione e /o l'esposizione pubblicitaria ulteriori prescrizioni diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 8

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione, con provvedimento motivato, può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, l'atto di concessione, autorizzazione o il provvedimento unico qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione o l'occupazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica da parte del Comune, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, il canone già corrisposto non è rimborsabile; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale.

5. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 9

Decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione o del titolo legittimante all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
- vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- l'atto non venga ritirato entro 7 giorni dalla data del rilascio;
- l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 1 mese dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'atto.

2. In tutti i casi di decadenza, il titolare del titolo autorizzatorio è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 10 Subentro/Voltura

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o il titolo legittimante all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione o del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico o l'esposizione pubblicitaria trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio di una nuova concessione o autorizzazione ovvero di un nuovo provvedimento unico, proponendo all'amministrazione la relativa domanda, che deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'art. 3, anche gli estremi del precedente atto concessorio o autorizzatorio rilasciato per l'attività o l'oggetto trasferito.

3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 11 Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi, presentando al Comune apposita domanda di rinnovo, con le stesse modalità previste dall'articolo 3 del regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

2. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

TITOLO II DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

Articolo 12

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, costituito in virtù di atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo, i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Fermo restante il disposto del comma 818 L.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

3. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla lettera a) dello stesso comma. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 13

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o dell'ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, dal titolare della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A tal fine, a seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

Articolo 14

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata in base alla durata dell'occupazione; alla superficie oggetto di occupazione espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; alla tipologia dell'occupazione; alla finalità; alla zona occupata.
2. La graduazione avviene in ordine al valore economico dell'area, in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del relativo responsabile del procedimento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, od ogni altra opera visibile che renda concreta l'occupazione.
5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
6. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito. Il canone dovuto per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato è stabilito in misura fissa, indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi contenuti.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 16

Classificazione in ordine alla durata

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in "permanenti" e "temporanee":
 - a) si definiscono permanenti le occupazioni ed esposizioni a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) si definiscono temporanee le occupazioni e le esposizioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia sono da considerare sempre temporanee, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le esposizioni e/o diffusioni di messaggi pubblicitari superiori a 90 giorni, sono considerate permanenti.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria, o per lo specifico parametro previsto, secondo quanto indicato deliberati dalla Giunta comunale.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, o per lo specifico parametro previsto, secondo quanto deliberato dalla Giunta comunale.

Articolo 17

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 18

Determinazione delle tariffe per occupazioni ed esposizioni permanenti

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua di riferimento per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni di suolo pubblico è quella indicata, rispettivamente, ai commi 826 e 841 della legge 160/2019, che costituisce la tariffa ordinaria.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico la tariffa è differenziata, in relazione alla classificazione delle strade, di cui all'Allegato A:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria: viene applicata la tariffa ordinaria.

- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1^a.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si fa luogo a nessuna articolazione del territorio comunale in categorie, e viene in ogni caso applicata la tariffa ordinaria.
5. Fatte salve le casistiche di cui ai commi precedenti, la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 19

Determinazione delle tariffe per occupazioni ed esposizioni temporanee

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni di suolo pubblico è quella indicata, rispettivamente, ai commi 827 e 842 della legge 160/2019, che costituisce la tariffa ordinaria.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico la tariffa è differenziata, in relazione alla classificazione delle strade, di cui all'Allegato A:
- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria: viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10% per cento rispetto alla 1^a.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si fa luogo a nessuna articolazione del territorio comunale in categorie, e viene in ogni caso applicata la tariffa ordinaria.
5. Per l'esposizione di pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati, la tariffa è ridotta del 50%. La Giunta comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può stabilire una maggiore percentuale di riduzione. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario comporta il venir meno dell'agevolazione.
6. Fatte salve le casistiche di cui ai commi precedenti, la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione

dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

7. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.

8. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

10. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della legge 160/2019.

Articolo 20

Esenzioni dal canone

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833 della legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, è disposta l'esenzione dal canone:

- a) Per le occupazioni determinate dalla sosta per carico e scarico dei veicoli, per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- c) Per le occupazioni con fioriere e/o piante ornamentali all'esterno di abitazioni, purché poste a filo del fabbricato ed in contenitori facilmente amovibili;
- d) Per le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici del Comune, sempre che le stesse siano limitate nel tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori;
- e) Per i balconi, verande, bow-widows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- f) Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, con eccezione delle superfici occupate per attività di vendita (es. bancarelle e similari), o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico dietro corrispettivo.

Articolo 21

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione

del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria prevista dal comma 831 della legge 160/2019.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non più è obbligatoria a decorrere dal 1° dicembre 2021. Il Consiglio Comunale ha quindi facoltà di deliberarne la soppressione, con decorrenza da tale data. Qualora venga deliberata la soppressione, tuttavia, il Comune continuerà in ogni caso a garantire l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

3. Ai fini del precedente comma, si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

4. Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, ai fini di una migliore ed efficiente gestione, potrà esternalizzare la gestione del servizio, sia per le affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali e sociali, sia per le affissioni di manifesti aventi rilevanza economica.

Articolo 23 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun foglio e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della legge 160/2019, adeguato con i coefficienti moltiplicatori, come individuati e determinati per le diverse tipologie da delibera di Giunta comunale.
3. Per periodi superiori a 10 giorni, viene stabilita una ulteriore tariffa, come determinata da delibera di Giunta comunale.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 24

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 25;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 25

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 26

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

TITOLO IV

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art.27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno solare, salva diversa scadenza eventualmente stabilita dalla Giunta comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate bimestrali. Il pagamento rateale è autorizzato su richiesta dell'interessato.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 28

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute presentando apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede entro centoottanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con eventuali somme a debito dello stesso contribuente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

Articolo 29

Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019. In caso di omesso versamento, procede alla riscossione coattiva, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 160/2019 e dal vigente regolamento comunale delle entrate

2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento si applicano, ai sensi del comma 821 lettere g) e h) della legge 160/2019:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno

antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, salva la facoltà, per il trasgressore, di avvalersi del pagamento nella misura ridotta stabilita dall'art.16 della legge 689/1981. Restano ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità dalle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

CATEGORIA 1 – CENTRI URBANI

Centro storico del capoluogo

Via Acquaticci	Via Garibaldi	Via Ospedale Vecchio
Via Altobelli	Via Grimaldi	Piazza Piave
Piazza don P.Arcangeli	Vicolo delle Grotte	Piazza della Repubblica
Vicolo dell'Arco	Corso Italia Libera	Via Roma
Via Boccaleone	Via Lanzi	Via Sacchette
Vicolo Boccaleone	Piazza Leopardi	Vicolo Sacchette
Via Bonvecchi	Piazza Marconi	Vicolo San Francesco
Via Cafaggio	Via Mazzini	Vicolo Santa Chiara
Vicolo Cafaggio	Via dei Mille	Vicolo del Seminario
Via Cassera	Via don Minzoni	Via Strade Basse
Via Cavour	Via Montegrappa	Via Vallesacco
Piazza don N.Cervigni	Vicolo Montegrappa	Via Vasari
Vicolo del Comune	Vicolo degli Orti	Via XX Settembre

TREIA capoluogo

Via D.Alighieri	Via Colucci	Via Monti Sibillini
Viale Battisti	Via Diaz	Via del Mulino Vecchio
Via Bellamore	Via Didimi	Viale Oberdan
Via Benigni	Largo Dolores Prato	Via Mons.Santalucia
Via Borsellino	Via G.Falcone	Viale N.Sauro
Via don Bosco	Via E.Farabollini	Via Spadolini
Via del Campo Sportivo	Via Gioco del Pallone	Viale Unità d'Italia
Via della Caserma	Via F.Ili Kennedy	Borgo Vittorio Veneto
Via Cerquette	Via Montecchio	Zona Artig.le Capoluogo
Via Ciaramponi	Via F.Montedoro	

Passo di Treia

Via dell'Acquedotto	Via Ciceri	Piazza S.Giacomo d.M.
Via Alessandrini	Piazza dei Claren	L.go Don F.Giustozzi
Via Arno	Via Colombo	Via Gramsci
Via dell'Asilo	Via S.D'Acquisto	Via Graziosi
Via Bachelet	Largo A.De Gasperi	Via dell'Industria
Via Beato Pietro da Treia	Via Desideri	Via Madonna del Ponte
Via Bramante	Via Fermi	Via Manzoni
Via Buonarroti	Via Galderisi	Via Matteotti
Via Mons. Campetti	Via Galilei	Via A.Meucci
Via A.Caracini	Corso Garibaldi	Via Minervini

Via Moro
Via Murat
Via M.Ilo Piermanni
Via Pio II
Via del Potenza
Piazza Risorgimento

Via Rossa
Via Sant'Ubaldo
Via S.ta Caterina da Siena
Via Santa Dorotea
Via N.Strampelli
Via Trav. Strada Vecchia

Via Taruschio
Via del Vallato
Via Vignati
Via di Villa Pacis
Via A.Volta

Chiesanuova

Via N.Baccifava
Via F.Ili Bandiera
Via dei Caduti
Piazza don A.De Mattia
Via Firenze
Via Follereau
Via Frank
Via Genova
Via Gigli
Via Giovanni Paolo I

Via Giovanni XXIII
Via della Libertà
Via Medi
Via Milano
Via Paolo VI
Via Pergolesi
Via Pio IX
Via IV Novembre
Via P.M.Ricci
Via Rossini

Via Santa Lucia
Via San Patrizio
Via San Vito
Via R.Sanzio
Via G.Spontini
Via Don Sturzo
Via Torino
Via Treviso
Via A.Vivaldi

CATEGORIA 2 – ZONE ESTERNE AI CENTRI URBANI

C.da Berta
C.da Bibiano
C.da Camporota
C.da Carreggiano
C.da Chiaravalle
C.da Collevago
C.da Conce
C.da Fontevannazza
C.da Majanesi
C.da Moje
C.da Piangiano
C.da San Carlo
C.da San Lorenzo
C.da San Marco Vecchio
C.da S.Maria in Paterno
C.da Santa Maria in Piana
C.da Santa Maria in Selva
C.da SS.Crocifisso
C.da Schito
C.da Sterpare
C.da Valcerasa
C.da Valchiusa
C.da Vallonica

